

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale, di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Richiamato l'art. 227 del D.lgs. 267/2000 in materia di rendiconto della gestione.

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dove è previsto che *“il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo”*;

Richiamati l'art 227 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 18 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 118/2011, che prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita: *“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”* ;

Considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata;

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *“il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento*

degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”

Visto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto che, come precisato nel suddetto decreto ministeriale, e nel successivo decreto ministeriale di data 10 novembre 2020, i comuni a livello nazionale che esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale allegano per la prima volta, al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale semplificata;

Considerato che come previsto dall’art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 i comuni trentini applicano il posticipo di un anno ai termini contenuti nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm;

Dato atto che, sulla base delle disposizioni contenute nella precedente formulazione del comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 08.06.2020 è stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto che a partire dal rendiconto 2020 l’ente alleggerà una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell’anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall’allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019, come modificato con il decreto ministeriale 10 novembre 2020.

Richiamate le deliberazioni del consiglio Comunale:

- n. 26 del 12.07.2018, con la quale al punto 7 del dispositivo è stato stabilito *“Di rinviare per le ragioni espresse in premessa, al 2020 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2019”;*
- n. 13 del 13.03.2019, con la quale al punto 1 del dispositivo è stato stabilito *“per le ragioni espresse in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato”.*
- n. 37 del 24.07.2019, con la quale ai punti 1 e 2 del dispositivo è stato stabilito:
 - *“Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.”;*
 - *“Di prendere atto che l’ente alleggerà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000.”;*
- n. 21 dd. 08.06.2020 con la quale è stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto che a partire dal rendiconto 2020 l’ente alleggerà una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell’anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall’allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Richiamato il decreto ministeriale 12 ottobre 2021, il quale ha decretato che gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, redatta secondo l’allegato A.

Richiamato l’allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021, il quale oltre a definire le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto, ha stabilito che spetti alla Giunta Comunale la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, e che, considerato che gli enti che non tengono la

pag. 4 di 10

contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'arr. 233-bis, comma 3 del TUEL.

Dato atto che la Giunta comunale con la deliberazione n. 62 di data 16.04.2026 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI E CONFERMA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERA LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.”* ha confermato, come già deliberato con la delibera consiliare n. 21 dd. 08.06.2020, la volontà di esercizio della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario, come risulta dalla determinazione n. 29 dd 27.01.2026 del Responsabile del medesimo Servizio.

Vista la determinazione n. 14 di data 19.01.2026 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione dell'economista per l'anno 2025.

Vista la determinazione n. 28 di data 27.01.2026 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione degli agenti contabili per l'anno 2025.

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale 50 del 02.04.2026, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4. Del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

In riferimento agli equilibri di bilancio, il DM 1° agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- a) il Risultato di competenza,
- b) l'Equilibrio di bilancio,
- c) l'Equilibrio complessivo.

Il risultato di competenza e l'equilibrio di bilancio sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Di conseguenza, oltre all'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Il DM 1° agosto 2019 sopraccitato, ha inoltre introdotto, fra gli allegati di cui Allegato 10 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, tre nuovi prospetti riguardanti rispettivamente il dettaglio delle risorse accantonate, vincolate e destinate, nell'avanzo di amministrazione; questo perchè le somme accantonate e vincolate, incidono, nella loro diversa articolazione, nella determinazione dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 62 di data 16.04.2026 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto per l'esercizio 2025 e dei relativi allegati.

Visto lo schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, redatto secondo i dettami della contabilità armonizzata e ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., composto:

- dal conto del bilancio e relativi allegati,
- dalla relazione illustrativa, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario,
- dalla Situazione patrimoniale semplificata al 31.12.2022, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021.

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto in data 16.04.2024, prot n. 2483.

Vista la relazione resa dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 210, comma 1, lettera d), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del D.lgs. 267/2000.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e ss.mm.;

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)";

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che non necessita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa, in quanto la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti al bilancio di previsione.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e nota integrativa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 dd. 15.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 28.08.2025 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027.

Visto il decreto sindacale n. 19 di data 16.01.2026 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto lo Statuto Comunale;

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025, composto:
 - dal conto del bilancio e relativi allegati,
 - dalla relazione illustrativa, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario,
 - dalla Situazione patrimoniale semplificata al 31.12.2024 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021;

2. DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione risultano allegati i seguenti documenti:
 - la relazione dell'organo esecutivo,
 - il prospetto previsto dall'art. 41 comma 1 del D.L. n. 66 dd. 24.04.2014,
 - la relazione dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 210, comma 1, lettera d), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del D.lgs. 267/2000,
 - l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza,
 - i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 77 quater – comma 11 – del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
 - il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione,
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità,
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato,
 - tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi,
 - tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi,

- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al , decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco,
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio,
- la relazione illustrativa della Situazione Patrimoniale semplificata,
- i prospetti indicanti i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione come previsto dall'art. 4 - comma 6 - della L.P. n.6/2005;

3. DI ACCERTARE, che il Conto del bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.689.466,81
RISCOSSIONI	(+)	3.608.924,44	6.211.815,42	9.280.739,86
PAGAMENTI	(-)	1.847.678,51	8.278.702,62	10.126.381,13
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.383.825,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.383.825,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.168.386,07	3.143.098,08	4.311.484,15
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	285.462,88	1.905.481,70	2.190.944,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			55.406,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.767.720,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 ⁽²⁾	(=)			1.681.238,88

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2025 è così composto (secondo la suddivisione prevista dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.):

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025

Parte accantonata ⁽³⁾			
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾		66.138,97
	Fondo anticipazioni liquidità		0,00
	Fondo perdite società partecipate		0,00
	Fondo contenzioso		5.000,00
	Altri accantonamenti (T.F.R.)		112.507,36
		B) Totale parte accantonata	183.646,33
Parte vincolata			
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		92.887,03
	Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		164.146,23
	Altri vincoli		0,00
		C) Totale parte vincolata	257.033,26
Parte destinata agli investimenti			58.292,04
		D) Totale parte destinata agli investimenti	58.292,04
		E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	1.182.267,25
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato non contratto ⁽⁶⁾			

4. DI DARE ATTO che dalla situazione patrimoniale semplificata risulta la seguente composizione del patrimonio netto:

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	21.111.953,43	21.111.953,43	AI	AI
II	Riserve	13.915.894,62	10.933.325,93		
	b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	42.381,06	22.203,43		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e	13.448.492,21	10.541.858,46		

	patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
	e altre riserve indisponibili	351.482,41	295.725,10		
	f altre riserve disponibili	73.538,94	73.538,94		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	217.053,24	1.979.852,15	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.906.633,75	-906.107,39		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.338.267,54	33.119.024,12		

6. DI DARE ATTO che, non è stata individuata alla data del 31/12/2025 l'esistenza di debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dall'attestazione resa dal Responsabile del servizio Finanziario.
7. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;
8. DI DARE ATTO CHE sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;
9. DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2., al fine di dare immediata attuazione alla deliberazione, come disposto dall'art. 44, comma 3, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm..
10. DI DARE EVIDENZA, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

Il Segretario comunale dott. Alessio Garbato
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco Bontempelli Giorgio
FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.